

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Anni Consiglio n. 30/A III Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

MODIFICA ALLA L.R. 24.4.1980, N. 28 RECANTE NORME SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

L'art. 2 della legge regionale n° 14 del 14 novembre 1972 e successive modificazioni prevede a favore dei componenti del Consiglio Regionale una diaria a titolo di rimborso spese di soggiorno a Bari pari a quella prevista per i membri del Parlamento Nazionale dall'art. 2 della legge statale 31 ottobre 1965, n° 1261. Criterio di rapporto peraltro stabilito anche per la determinazione delle indennità di funzione o di carica dovuto ai membri del Consiglio dall'art. 1 della L.R. n° 4 del 25 febbraio 1972.

Poiché la suddetta diaria è stata aumentata a favore dei Parlamentari, a far data dal 1° gennaio 1980, a £. 495.000 mensili si ritiene opportuno l'adozione del presente provvedimento legislativo per l'adeguamento della stessa che risulta presentemente in £. 450.000 mensili.

er

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N° 28 DEL 24/4/1980 RECANTE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

° ° °

L'art. 1 della legge regionale del 24 aprile 1980, n° 28, é sostituito dal seguente:

La diaria corrisposta ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1976, n° 15, é fissata in £. 495.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1980.

art. 2

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 28.800.000 per il 1980